

Il principio del “ne bis in idem”

La locuzione latina **ne bis in idem**, tradotta letteralmente, significa "non due volte per la medesima cosa".

Si tratta di una massima giuridica che esprime un principio del diritto, presente nella generalità degli ordinamenti, in forza del quale un giudice non può esprimersi due volte sulla stessa azione, se si è già formata la cosa giudicata. In campo penale comporta che un accusato non può essere giudicato due volte per lo stesso reato.

I regolamenti comunali non possono sovrapporsi alle normative regionali, e questo perché ai sensi dell'art. 1 Preleggi (ossia le norme fondamentali del ns. ordinamento giuridico premesse al testo del Codice Civile) nella gerarchia delle fonti del diritto i regolamenti vengono dopo le leggi.

Il codice di procedura penale, all'art. 649, stabilisce che nessuno può essere processato più volte «per il medesimo fatto».

649 Divieto di un secondo giudizio

1. L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili (648) non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli artt. 69 comma 2 e 345.

2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento (529-531) o di non luogo a procedere (425), enunciandone la causa nel dispositivo.

Il **ne bis in idem** è derogato da due norme processuali penali: l'art. 692, il quale stabilisce che morto il reo si estingue il processo, ma se la dichiarazione di morte risulta poi erronea o falsa, può instaurarsi un secondo processo; l'art. 345, che riguarda i processi posti a condizione di un evento.